L'opposizione tardiva consumeristica dopo la rimessione in termini del giudice dell'esecuzione: chi va citato e perché sbagliare destinatario può essere fatale

Nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dal debitore-consumatore, a seguito dell'avviso impartito dal giudice dell'esecuzione per far valere l'abusività delle clausole contrattuali ai sensi di Cass., Sez. Un., n. 9479/2023, la corretta individuazione del destinatario della notificazione dell'atto introduttivo assume rilievo decisivo. Se la cessione del credito è intervenuta dopo la notificazione del decreto ingiuntivo, si fronteggiano, nella giurisprudenza di merito, un orientamento che ravvisa una successione a titolo particolare nel diritto controverso regolata dall'art. 111 c.p.c., con permanenza della legittimazione processuale dell'originario ingiungente, e un diverso orientamento che valorizza la titolarità sostanziale del credito in capo al cessionario e la sua qualità di attuale soggetto agente in executivis. Ne deriva un concreto rischio di inammissibilità dell'opposizione, ove la notificazione sia indirizzata a uno solo dei due soggetti e il giudice aderisca all'impostazione opposta.

Sommario: 1. Premessa – 2. La riapertura del giudicato monitorio in funzione consumeristica – 3. Il problema della notificazione: perché la questione del destinatario è oggi centrale – 4. L'impostazione processualistica: permanenza della legittimazione dell'originario ingiungente – 5. L'impostazione sostanzialistica: centralità del cessionario quale attuale titolare del credito – 6. La soluzione intermedia dell'estromissione tacita – 7. Decadenza, integrazione del contraddittorio e rischio di inammissibilità – 8. Inquadramento sistematico e valutazione critica – 9. Ricadute applicative e tecnica difensiva – 10. Conclusioni.

1. Premessa

La più recente esperienza giurisprudenziale in materia di opposizione tardiva del consumatore a decreto ingiuntivo mostra un dato ormai netto: il problema pratico più insidioso non è più soltanto se il rimedio sia esperibile, ma contro chi esso debba essere proposto quando, tra la notificazione del decreto e la fase esecutiva, il credito sia stato ceduto, spesso più volte, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione o di cessione in blocco di crediti deteriorati.

L'intervento delle Sezioni Unite del 2023 ha aperto, per il debitore-consumatore, uno spazio di riattivazione della cognizione sul titolo monitorio non opposto, quando nel decreto difetti una motivazione espressa sul controllo officioso delle clausole abusive. Ma proprio la natura eccezionale e funzionale di tale rimedio ha fatto emergere, con particolare intensità, il tema della legittimazione passiva e della vocatio in ius. L'opposizione è destinata a colpire un decreto

pronunciato originariamente in favore di un soggetto; l'esecuzione, tuttavia, è spesso intrapresa da un altro soggetto, che si qualifica come successore nel credito. Tra questi due poli si colloca il rischio processuale più grave: notificare l'atto al soggetto "sbagliato" e vedere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione, con consolidamento del titolo e prosecuzione dell'esecuzione.

Il contrasto non è meramente nominalistico. Esso investe la struttura stessa del processo monitorio e il rapporto tra tre piani: la pendenza processuale, la titolarità sostanziale del credito e l'effettività della tutela consumeristica di matrice eurounitaria.

2. La riapertura del giudicato monitorio in funzione consumeristica

Il quadro di partenza è segnato dalla nota elaborazione di Cass., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 9479. La sentenza, nel dare continuità agli arresti della Corte di giustizia del 17 maggio 2022, ha affermato che, nel procedimento monitorio promosso dal professionista contro il consumatore, il giudice deve svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali rilevanti ai fini del credito azionato; e, se tale controllo ha esito negativo, il decreto deve darne conto, avvertendo il debitore che, in difetto di opposizione, non potrà più far valere l'abusività delle clausole stesse.

Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che, in assenza di tale motivazione, il giudice dell'esecuzione, sino al momento della vendita o dell'assegnazione, è tenuto a verificare l'eventuale presenza di clausole abusive incidenti sull'esistenza o sull'entità del credito e ad avvisare il debitore-consumatore che, entro quaranta giorni, può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per fare accertare solo ed esclusivamente quel profilo.

Il tratto decisivo della costruzione nomofilattica è duplice.

Da un lato, il giudicato monitorio viene riaperto non in via generale, ma in una finestra cognitiva strettamente delimitata, giustificata dall'esigenza di adeguamento del sistema interno al principio di effettività della tutela consumeristica. Dall'altro lato, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. non è trasformata in un rimedio generalizzato contro il decreto ormai definitivo, ma resta confinata all'accertamento dell'eventuale abusività delle clausole che abbiano inciso sul contenuto del titolo.

Su questa base, la giurisprudenza di merito ha tratto conseguenze convergenti circa il perimetro oggettivo dell'opposizione. Il Tribunale di Pisa con decisione n. 1024 del 20.10.2026 ha sottolineato che il sindacato consentito "resta circoscritto alle clausole abusive che abbiano concretamente inciso sull'esistenza o sull'entità del credito ingiunto", escludendo che il rimedio possa trasformarsi in una contestazione generale del rapporto bancario. In termini analoghi, il Tribunale di Torre

Annunziata (sentenza n. 1801 del 23 giugno 2026) reputa ammissibile solo il vaglio delle clausole che abbiano effettivamente inciso sul credito monitoriamente azionato, dichiarando invece inammissibile la censura relativa a pattuizioni che non avevano trovato concreta applicazione nel rapporto.

È dunque chiaro che l'opposizione tardiva consumeristica non è una "seconda opportunità" indiscriminata, ma una rimessione in termini funzionalizzata a un controllo limitato e tipico.

3. Il problema della notificazione: perché la questione del destinatario è oggi centrale

Il punto critico nasce quando il credito, fondato sul contratto monitoriamente azionato, viene ceduto dopo la notificazione del decreto e prima dell'introduzione dell'opposizione tardiva. Questa sequenza è oggi frequentissima nel contenzioso bancario, dove i titoli monitori relativi a rapporti di finanziamento, aperture di credito, conti correnti o fideiussioni vengono messi in esecuzione da SPV o da mandatari di SPV subentrati nel credito in forza di operazioni di cessione in blocco.

A questo punto, l'avviso del giudice dell'esecuzione pone al debitore-consumatore un problema preliminare che il modello disegnato dalle Sezioni Unite non ha affrontato espressamente: l'atto di opposizione va notificato all'originario ricorrente in monitorio, perché l'opposizione è pur sempre un segmento del medesimo procedimento monitorio; oppure al cessionario che oggi agisce in executivis, perché è costui il soggetto che concretamente pretende il pagamento?

La tensione normativa è evidente. L'art. 645 c.p.c. prescrive che l'opposizione sia notificata "al ricorrente"; l'art. 643 c.p.c. collega la pendenza della lite alla notificazione del ricorso e del decreto; l'art. 111 c.p.c. stabilisce che, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie. Per converso, gli artt. 1263 e 1264 c.c., nonché l'art. 58 TUB nel settore delle cessioni bancarie in blocco, esprimono il trasferimento della titolarità del credito e delle azioni funzionali alla sua realizzazione in capo al cessionario.

Da qui si dipartono le due opposte linee interpretative.

4. L'impostazione processualistica: permanenza della legittimazione dell'originario ingiungente

L'orientamento che può dirsi, allo stato, più rigorosamente ancorato alla struttura codicistica del procedimento monitorio è quello che individua nell'originario creditore ingiungente il soggetto che deve ricevere la notificazione dell'opposizione tardiva, quando la cessione del credito sia intervenuta dopo la notificazione del decreto.

Questa ricostruzione si articola intorno a tre proposizioni.

4.1. L'opposizione come sviluppo del medesimo processo monitorio

Il primo assunto è che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando tardivo, non costituisce un processo nuovo e autonomo, ma rappresenta lo sviluppo, a cognizione piena, del procedimento già iniziato con il ricorso monitorio. È precisamente questa la premessa valorizzata dal Tribunale di Pisa con la decisione succitata, che richiama Cass. SS.UU. n. 927/2022 e n. 26727/2024 per qualificare il giudizio di opposizione come "fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per decreto ingiuntivo".

Il Tribunale di Brescia (sentenza n. 4333 del 17 ottobre 2025) si pone sullo stesso crinale, osservando che l'opposizione "introduce un procedimento ordinario a cognizione piena in cui petitum e causa petendi sono individuati nel ricorso monitorio", con la conseguenza che le parti sostanziali e processuali restano quelle originarie.

4.2. La cessione post-notifica come successione nel diritto controverso

Il secondo assunto è che, se la cessione avviene dopo la notificazione del decreto, il processo è già pendente ai sensi dell'art. 643, comma 3, c.p.c.; pertanto, il trasferimento del credito si colloca all'interno della fattispecie regolata dall'art. 111 c.p.c..

Questo è il cuore della motivazione del Tribunale di Cagliari (sentenza n. 792 del 24 marzo 2026), che enuncia con nettezza il principio: "La litispendenza, una volta determinatasi con la notificazione del decreto ingiuntivo, non viene meno né si modifica per effetto della successiva cessione del credito. Il rapporto processuale rimane, pertanto, definitivamente fissato tra le parti originarie del procedimento monitorio, sicché l'opposizione deve essere proposta nei confronti del creditore ricorrente e non può ritenersi validamente instaurata mediante la sola evocazione in giudizio del cessionario".

L'argomento è di struttura classica: la successione nel diritto controverso trasferisce il bene della vita, ma non altera automaticamente il perimetro soggettivo del processo, che continua a svolgersi tra le parti originarie salvo intervento o chiamata del successore e salva eventuale estromissione del dante causa.

4.3. Distinzione tra titolarità sostanziale e legittimazione processuale

Il terzo assunto è la distinzione tra titolarità sostanziale del credito e legittimazione processuale. Il cessionario diventa senz'altro titolare del credito; ma, sul piano processuale, il cedente conserva la

posizione di parte necessaria del giudizio di opposizione finché non intervenga un meccanismo di estromissione.

Il pregio sistematico di questa tesi è evidente. Essa prende sul serio la disciplina codicistica della pendenza del processo e la funzione dell'art. 111 c.p.c.; inoltre, evita che la validità o l'efficacia del titolo emesso in favore del creditore originario possano essere poste in discussione in un giudizio dal quale questi sia del tutto escluso.

Tale impostazione è stata applicata in modo coerente tanto per respingere eccezioni di carenza di legittimazione del cedente, come nel caso deciso dal Tribunale di Pisa, quanto per dichiarare inammissibile l'opposizione proposta contro il solo cessionario, come nei casi esaminati dai Tribunali di Cagliari e Brescia.

5. L'impostazione sostanzialistica: centralità del cessionario quale attuale titolare del credito

Di segno opposto è l'orientamento, fatto proprio dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 3396 del 1 aprile 2025 e dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 837 del 25 marzo 2025, secondo cui, una volta intervenuta la cessione e una volta che l'azione esecutiva sia stata promossa dal cessionario, il soggetto passivamente legittimato nell'opposizione tardiva sarebbe il cessionario stesso, quale attuale titolare del credito.

5.1. Il trasferimento del credito e delle azioni a sua tutela

Il fulcro dell'argomentazione è rappresentato dal combinato disposto degli artt. 1263 e 1264 c.c. e dell'art. 58 TUB. Il Tribunale di Napoli richiama la giurisprudenza per cui, con la cessione, il credito si trasferisce al cessionario insieme ai privilegi, alle garanzie e agli "altri accessori", espressione comprensiva dei poteri del creditore relativi alla tutela del credito, ivi incluse le azioni giudiziarie.

Da ciò il giudice partenopeo trae la conseguenza che la cedente non è più il soggetto legittimato a contraddire nel giudizio e che l'opposizione tardiva avrebbe dovuto essere instaurata nei confronti della SPV cessionaria, attuale creditrice sostanziale e procedente in executivis.

5.2. La valorizzazione della titolarità attuale del rapporto

Il Tribunale di Bologna segue una linea analoga, mettendo in rilievo che dall'atto di pignoramento risultava come attuale titolare del credito la società cessionaria e che, dunque, la società originariamente opposta era divenuta "del tutto estranea" alla controversia.

L'idea di fondo è che il giudizio non possa proseguire contro chi non è più titolare della posizione sostanziale fatta valere. Sotto questo profilo, l'opposizione tardiva viene letta meno come riattivazione del processo monitorio originario e più come giudizio instaurato, in seguito all'avviso del giudice dell'esecuzione, nei confronti del soggetto che oggi pretende l'adempimento.

5.3. I limiti teorici dell'impostazione

Questa tesi intercetta una realtà economico-processuale non contestabile: nella pratica delle cessioni NPL, il cedente è spesso fuori scena, mentre il cessionario è l'unico soggetto che gestisce il credito e promuove l'azione esecutiva. Sotto il profilo pragmatico, dunque, essa non è priva di forza.

Tuttavia, sul piano della coerenza con il modello codicistico, l'orientamento presenta una criticità rilevante: finisce per attenuare, se non per elidere, la portata dell'art. 111 c.p.c. proprio in una fattispecie nella quale il trasferimento del credito è avvenuto dopo la pendenza della lite monitoria. In altri termini, la tesi sostanzialistica sposta il baricentro dal processo pendente al rapporto sostanziale attuale, con una soluzione che può apparire più aderente alla realtà del credito ceduto, ma meno lineare dal punto di vista della teoria generale della successione nel processo.

6. La soluzione intermedia dell'estromissione tacita

Di particolare interesse sistematico è la costruzione adottata dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 1801 del 23 giugno 2026, che muove dalla regola processualistica ma ne offre una lettura elastica attraverso la categoria dell'estromissione tacita.

Il giudice campano afferma anzitutto che, se la cessione è successiva alla notificazione del decreto, l'opposizione "non potrebbe che essere validamente instaurata nei confronti del cedente e non anche del solo cessionario", essendo applicabile l'art. 111 c.p.c.. Tuttavia, reputa non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle cedenti in ragione di elementi fattuali ritenuti univoci.

Da un lato, viene valorizzato il conferimento di un ramo d'azienda appositamente destinato alla gestione e al recupero dei crediti deteriorati, quale indice del disinteresse della cedente a permanere nei processi relativi ai crediti trasferiti. Dall'altro lato, viene richiamata una clausola del contratto di cessione che imponeva alla cessionaria di intervenire nei giudizi pendenti chiedendo l'esclusione del venditore, ai sensi dell'art. 111 c.p.c..

Il Tribunale, richiamando Cass. n. 21351/2025, desume da tali circostanze la sussistenza di una estromissione sostanzialmente perfezionata *per facta concludentia*, sicché il giudizio può considerarsi correttamente instaurato nei confronti della sola cessionaria.

La soluzione è raffinata e testimonia il tentativo di comporre il contrasto tenendo conto della prassi delle cessioni bancarie seriali. Resta, tuttavia, una soluzione dipendente dai dati del caso concreto e, come tale, non generalizzabile in modo automatico.

7. Decadenza, integrazione del contraddittorio e rischio di inammissibilità

Il profilo più severo, e insieme più rilevante per la pratica forense, riguarda gli effetti dell'errore nel destinatario della notificazione.

Il Tribunale di Brescia afferma con chiarezza che, se l'opposizione è stata tempestivamente notificata al solo cessionario, la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti dell'originario ingiungente oltre il termine di quaranta giorni assegnato dal giudice dell'esecuzione non vale a sanare l'inammissibilità. La ragione è che il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione costituisce il "termine ultimo" per proporre l'opposizione tardiva in conformità a Cass. SS.UU. n. 9479/2023, e non esiste alcuna norma che permetta di reputare rispettato tale termine mediante notificazione dell'atto a soggetto non destinatario dell'opposizione stessa.

Il Tribunale di Cagliari giunge a conclusione sostanzialmente coincidente, ritenendo che la mancata notificazione al creditore originario entro il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione renda ormai inammissibile l'opposizione nei suoi confronti.

In questa prospettiva, l'errore sulla legittimazione passiva non è una mera imperfezione rettificabile senza conseguenze, ma può tradursi in una decadenza irreversibile dal rimedio.

8. Inquadramento sistematico e valutazione critica

Sul piano sistematico, la questione impone di scegliere quale valore assegnare, nella fase successiva alla rimessione in termini del consumatore, alla natura dell'opposizione tardiva.

Se si muove dalla premessa che l'opposizione ex art. 650 c.p.c. continui a essere, anche nel modello delineato da Cass. SS.UU. n. 9479/2023, una forma di riattivazione del procedimento monitorio originario, allora la soluzione processualistica appare la più coerente. Il decreto è stato emesso su ricorso dell'originario creditore; la pendenza della lite è sorta con la notificazione del decreto; la

cessione successiva integra successione nel diritto controverso; il giudizio prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c..

Se, invece, si enfatizza il fatto che il giudizio viene concretamente riaperto dopo la definitività del decreto e su impulso del giudice dell'esecuzione, in un contesto in cui il cessionario è l'unico soggetto che esercita il credito, allora l'impostazione sostanzialistica acquista maggiore attrattiva. Essa, infatti, evita di costringere il consumatore a evocare in giudizio un soggetto che, nella realtà economica del rapporto, non ha più alcuna funzione attiva.

Tra queste due esigenze si inserisce la soluzione dell'estromissione tacita, che tenta di preservare la correttezza del modello processuale senza sacrificare le caratteristiche seriali delle operazioni di cessione.

A giudizio di chi scrive, l'orientamento che mantiene fermo il ruolo processuale dell'originario ingiungente resta, allo stato, il più persuasivo sul piano della dogmatica processuale. Esso trova un fondamento diretto negli artt. 643, 645 e 111 c.p.c. e si armonizza con la natura non autonoma del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Tuttavia, la severità delle conseguenze pratiche che ne derivano - soprattutto quando il consumatore è chiamato a individuare il corretto convenuto all'interno di una catena di cessioni spesso opaca - impone una lettura applicativa attenta al principio di effettività della tutela, che è la stessa matrice dell'intervento delle Sezioni Unite.

In altri termini: il sistema non può, da un lato, riaprire il giudicato per rendere effettiva la tutela contro le clausole abusive e, dall'altro, trasformare l'incertezza sul destinatario della notificazione in una trappola processuale tale da neutralizzare in concreto il rimedio.

9. Ricadute applicative e tecnica difensiva

Sul terreno applicativo, le decisioni esaminate consegnano alcune indicazioni di particolare importanza.

9.1. La doppia notificazione come tecnica prudenziale

Fino a quando il contrasto non sarà composto in sede nomofilattica, la tecnica difensiva più prudente consiste nel notificare l'opposizione tardiva sia all'originario creditore ingiungente, sia al cessionario che agisce in executivis. Questa soluzione non è espressamente imposta dal codice, ma rappresenta l'unico modo per neutralizzare il rischio di inammissibilità derivante dall'adesione del giudice all'uno o all'altro orientamento.

9.2. La verifica della sequenza temporale della cessione

È decisivo accertare quando la cessione sia intervenuta rispetto alla notificazione del decreto. La distinzione tra cessione anteriore e cessione successiva alla notifica del monitorio è essenziale, perché è proprio tale dato a rendere, secondo l'orientamento processualistico, applicabile o meno l'art. 111 c.p.c..

9.3. L'attenzione alle clausole contrattuali di subentro processuale

Quando la difesa intenda sostenere una soluzione simile a quella del Tribunale di Torre Annunziata, assume rilievo centrale l'esame dei contratti di cessione, dei conferimenti di ramo e delle clausole che disciplinano il subentro nei giudizi pendenti. In presenza di elementi univoci, può essere prospettata la tesi dell'estromissione tacita.

9.4. Il merito dell'opposizione va costruito in modo chirurgico

Infine, anche superato il problema soggettivo, il merito dell'opposizione deve essere articolato entro i limiti rigorosi segnati dalla giurisprudenza. Non basta dedurre genericamente l'esistenza di clausole abusive; occorre indicare quali clausole siano rilevanti, in quale misura esse abbiano inciso sull'esistenza o sull'entità del credito e perché il decreto ne sia stato influenzato.

10. Conclusioni

L'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. del consumatore, nella conformazione impressa da Cass. SS.UU. n. 9479/2023, costituisce uno strumento di riequilibrio del giudicato monitorio in funzione del controllo sulle clausole abusive. Tuttavia, la sua effettività pratica dipende oggi in misura decisiva da un profilo preliminare che il diritto vivente non ha ancora stabilizzato: l'individuazione del soggetto cui notificare l'atto introduttivo quando il credito sia stato ceduto dopo la notificazione del decreto.

La giurisprudenza di merito mostra tre modelli: permanenza della legittimazione processuale dell'originario ingiungente; prevalenza della titolarità sostanziale del cessionario; soluzione intermedia dell'estromissione tacita. Il primo appare più coerente con la teoria della pendenza del monitorio e con l'art. 111 c.p.c.; il secondo riflette la struttura economica reale delle cessioni bancarie; il terzo costituisce un tentativo di conciliazione.

Resta il fatto che, in assenza di un chiarimento nomofilattico specifico, la notificazione dell'opposizione tardiva si è trasformata nel punto di maggiore vulnerabilità del rimedio. E ciò

impone, sul piano applicativo, una tecnica difensiva di massima cautela e, sul piano sistematico, una riflessione ulteriore sul rapporto tra formalismo processuale e tutela effettiva del consumatore.

Avv. Alberto Foggia